
**PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AI
FINI DELL’OTTIMIZZAZIONE DEL DISEGNO DELLE PROCEDURE CONCURSUALI PER
L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI VULNERABILITÀ PER I CLIENTI DOMESTICI VULNERABILI.**

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CIG B15A40AA90

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1	PREMESSA	3
2	CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
3	servizio richiesto	4
	3.1 <i>Oggetto generale dell'attività di assistenza</i>	4
	3.2 <i>Dettaglio specifico delle attività</i>	4
4	MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	5
	4.1 <i>Deliverable</i>	5
	4.2 <i>Modalità di esecuzione della prestazione</i>	6
5	Programmazione, verifica e consuntivazione dell'avanzamento, comunicazioni e riservatezza.....	6
	5.1 <i>Programma di massima dello sviluppo temporale delle attività</i>	7
	5.2 <i>Consuntivazione</i>	7
	5.3 <i>Comunicazioni tra committente e fornitore</i>	7
	5.4 <i>Condizioni di riservatezza</i>	7

1 PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico ha lo scopo di definire gli obiettivi relativi alla fornitura dei servizi in oggetto, in quantità e livelli di servizio richiesto.

Si ricorda che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico rappresentano requisito minimo della fornitura.

Ai soli fini del presente documento:

- con il termine “**Autorità o ARERA**” va intesa Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- con il termine “**Direttore dell’esecuzione del contratto**” va inteso il Direttore della Direzione Mercati Energia;
- con il termine “**Fornitore**” va inteso il gruppo di lavoro aggiudicatario della procedura di gara;
- quando non diversamente specificato, con “**capitolato tecnico**” si intende il presente documento;
- con “**gara**” si intende la gara da effettuare a fronte del capitolato;
- con “**contratto**” si intende il contratto che verrà sottoscritto a seguito dell’aggiudicazione della gara;
- con “**fornitura**” si intende il complesso dei servizi oggetto delle attività e dei prodotti che il Fornitore è chiamato a compiere e a produrre per onorare il contratto.

2 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Nell’ambito del percorso di rimozione del servizio di maggior tutela tracciato dalla legge 4 agosto 2017 n. 124, il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 10 (come da ultimo novellato dal decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181 convertito con legge 2 febbraio 2014 n. 11, di seguito: decreto-legge 181/23) stabilisce che, “*a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela*”, i clienti vulnerabili abbiano diritto a essere riforniti nel servizio di vulnerabilità, disciplinato dall’Autorità e i cui esercenti dovranno essere individuati mediante procedure competitive svolte da Acquirente Unico (art. 11, comma 2).

Nelle more dell’adozione delle “*misure previste dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica*” richiamate sopra, il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 prevede che “*ai clienti vulnerabili continui ad applicarsi il servizio di tutela di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (art. 16-ter, comma 3).*”

Ai sensi delle richiamate disposizioni normative l’Autorità è quindi chiamata a definire la regolazione del servizio di vulnerabilità destinato ai clienti domestici vulnerabili e le modalità di assegnazione di tale servizio agli operatori di mercato che vedrà il ricorso ad apposite procedure concorsuali.

Ai fini dell'assegnazione del servizio in questione agli operatori di mercato, l'Autorità è quindi chiamata a predisporre la disciplina delle procedure concorsuali (da intendersi come procedure competitive di affidamento del servizio) che dovrà essenzialmente identificare:

- i. le aree di assegnazione del servizio;
- ii. il tipo di procedura da effettuare;
- iii. le regole di svolgimento delle procedure;
- iv. i criteri di aggiudicazione delle aree di assegnazione.

A fronte di quanto sopra e in considerazione della portata delle procedure concorsuali in questione che comporteranno, l'assegnazione al servizio in parola di una platea potenzialmente molto numerosa di clienti finali domestici (nell'ordine di milioni), nonché degli elementi innovativi, introdotti dal decreto-legge 181/23, sotto il profilo dei criteri di selezione degli esercenti di detto servizio¹, l'Autorità, con la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 28 maggio 2024, n. 43/DAGR/2024, ha disposto l'avvio della procedura telematica di affidamento - tramite piattaforma SINTEL di e-procurement della Regione Lombardia - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, per brevità, denominato "Codice"), del servizio di supporto specialistico ai fini dell'ottimizzazione del disegno delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vulnerabilità per i clienti domestici vulnerabili.

Il presente Capitolato tecnico, quindi, ha lo scopo di definire l'oggetto della fornitura del servizio di supporto tecnico specialistico in oggetto, nonché le modalità e i tempi di svolgimento del servizio.

Tutta la documentazione regolatoria citata nel presente Capitolato tecnico, disponibile sul sito www.arera.it, è considerata parte integrante del presente Capitolato tecnico.

3 SERVIZIO RICHIESTO

3.1 Oggetto generale dell'attività di assistenza

Il servizio richiesto ha per oggetto generale l'espletamento di attività di supporto specialistico alla Direzione Mercati Energia per la definizione del disegno delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vulnerabilità per i clienti domestici vulnerabili.

3.2 Dettaglio specifico delle attività

In particolare, l'attività di assistenza specialistica richiesta ha per oggetto:

- A. la predisposizione di analisi economiche (anche di tipo econometrico)**, volte a individuare le modalità più idonee per adattare i requisiti funzionali delle procedure concorsuali sulla base delle caratteristiche della platea dei clienti finali coinvolti, compatibilmente con i vincoli di legge e la struttura del mercato *retail* di energia elettrica. Tali analisi dovranno in particolare

¹ A titolo esemplificativo, il decreto-legge 181/23 prevede che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'Autorità, si tenga conto della manifestazione di volontà dei partecipanti di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di maggior tutela (art. 14, comma 3).

identificare, eventualmente corroborate da letteratura nazionale e/o internazionale ritenuta significativa rispetto alla materia in questione:

1. la composizione e dimensione delle aree territoriali da mettere all'asta;
2. la tipologia d'asta a cui ricorrere;
3. eventuali affinamenti delle regole e formula di aggiudicazione, sulla base della pregressa esperienza maturata nell'ambito delle precedenti aste per l'affidamento del servizio a tutele gradualità;
4. modalità per tenere in considerazione, nell'ambito della selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'eventuale esercizio dell'opzione, da parte dei partecipanti all'asta, di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti la maggior tutela uscenti o di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi esercenti la maggior tutela sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio;
5. durata delle aste e modalità di espletamento;

B. l'elaborazione di modelli previsionali dei possibili risultati d'asta e analisi di competitività anche attraverso l'elaborazione di indicatori specifici che tengano conto delle specificità della struttura del mercato *retail* di energia elettrica;

C. un'attività di supporto continuativo alla Direzione Mercati Energia nella stesura della documentazione funzionale alla definizione delle procedure concorsuali incluso il regolamento d'asta oggetto dei provvedimenti che saranno predisposti in materia.

4 MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

4.1 Deliverable

Il Fornitore dovrà consegnare all'Autorità i seguenti *Deliverable* secondo le seguenti tempistiche:

- i. un primo elaborato contenente le prime risultanze dell'analisi di cui al punto 3.2, lettera A, orientativamente entro (2) mesi dalla data di avvio delle attività.

L'Autorità si riserva di definire l'ordine di priorità delle attività, tra quelle elencate al punto 3.2, lettera A, da 1. a 5, a cui il Fornitore dovrà attenersi nell'esecuzione delle stesse, ferma restando la scadenza di cui sopra;

- ii. un rapporto intermedio (*interim report*) contenente le principali evidenze riscontrate per le attività di cui al punto 3.2, lettere A e B corroborate dall'analisi degli esiti delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualità destinato alle microimprese, orientativamente entro cinque (5) mesi dalla data di avvio delle attività;
- iii. un rapporto finale (*final report*) contenente nel dettaglio l'analisi effettuata e le evidenze e conclusioni per le attività di cui al punto 3.2, lettere B e C, orientativamente entro dodici (12) mesi dalla data di avvio delle attività.

L'Autorità si riserva sulla base delle proprie esigenze di definire/modificare le modalità di esecuzione delle attività, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso al Fornitore. In aggiunta, tali

modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, anche su proposta del Fornitore, e potranno essere concordate opportune variazioni in funzione delle specificità degli obiettivi di regolazione da raggiungere.

I rapporti intermedi e i rapporti finali di ciascun elaborato dovranno essere sempre accompagnati da una presentazione PowerPoint di sintesi, a richiesta anche in lingua inglese e potranno essere anticipati mediante messaggi di posta elettronica.

Tutti i rapporti (intermedi e finali) dovranno essere consegnati all’Autorità all’attenzione della Direzione Mercati Energia mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.arera.it.

Le attività oggetto del contratto devono concludersi entro dodici mesi dalla data di inizio delle attività.

4.2 *Modalità di esecuzione della prestazione*

Nello sviluppo del servizio sono previsti, inclusi nel corrispettivo per il servizio offerto, oltre i *report* di cui al paragrafo 4.1.:

- un incontro tecnico iniziale di avvio del servizio presso la sede di Milano (Piazza Cavour n. 5) dell’Autorità;
- orientativamente undici incontri tecnici (uno al mese) presso la sede di Milano (Piazza Cavour n. 5) dell’Autorità per l’esecuzione del servizio, cui potrebbero aggiungersi, ove necessario, da due a tre ulteriori incontri dedicati alla presentazione dei rapporti intermedi e finali di cui al punto 4.1;
- un’attività continuativa, nel corso dell’esecuzione del contratto, di supporto agli uffici della Direzione Mercati Energia nella stesura della documentazione relativa al regolamento d’asta delle procedure concorsuali.

Si intende che – su richiesta della Direzione – gli incontri in presenza potranno essere sostituiti da incontri da remoto tramite videoconferenza.

Nell’esecuzione del servizio è ricompresa anche la partecipazione del Fornitore - su richiesta dell’Autorità - ad attività di disseminazione delle analisi svolte nei *Deliverable* mediante la partecipazione ad un evento organizzato dalla stessa Autorità o da soggetti terzi, in qualità di relatore.

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di almeno due risorse agli incontri (per l’avvio del progetto e per la presentazione dei rapporti), salvo diversamente concordato con la Direzione. Gli eventuali costi di trasferta devono intendersi ricompresi nel corrispettivo per il servizio offerto dal Fornitore in sede di gara.

Nello sviluppo del progetto sono previste audio o videoconferenze per la discussione dei rapporti intermedi e delle bozze dei rapporti finali, oltre all’eventuale utilizzo di una postazione operativa presso la sede dell’Autorità di Milano (Piazza Cavour n. 5), ove necessaria.

La descrizione di massima del servizio richiesto contenuta nel presente documento rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo il Fornitore tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario per assicurare il migliore risultato del servizio.

5 PROGRAMMAZIONE, VERIFICA E CONSUNTIVAZIONE DELL’AVANZAMENTO, COMUNICAZIONI E RISERVATEZZA

Nel seguito sono descritte le modalità con cui si articola la pianificazione e la consuntivazione dei servizi richiesti.

5.1 Programma di massima dello sviluppo temporale delle attività

Entro l'incontro tecnico iniziale di avvio delle attività, l'aggiudicatario dovrà predisporre una bozza di programma temporale delle attività in accordo con quanto predisposto al punto precedente, da condividere, anche con modifiche, in occasione della suddetta riunione. Il programma temporale concordato verrà allegato al verbale dell'incontro tecnico; potrà essere successivamente modificato, per motivi indipendenti dal controllo dell'aggiudicatario e previa approvazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, fermi restando i limiti di durata di cui al precedente paragrafo 4 e di costo del progetto come da aggiudicazione.

Il Fornitore dovrà comunque assicurare la necessaria flessibilità nello sviluppo delle attività e dei servizi richiesti.

5.2 Consuntivazione

Entro il termine di validità contrattuale dovrà essere predisposto dal Fornitore, e sottoposto all'approvazione dell'Autorità, apposito "Report di consuntivazione finale", contenente l'evidenza delle attività effettivamente svolte e degli output rilasciati.

5.3 Comunicazioni tra committente e fornitore

Ogni comunicazione formale relativa alla gestione e all'esecuzione del contratto dovrà essere indirizzata all'attenzione del Direttore dell'esecuzione del contratto, per iscritto via posta elettronica certificata.

5.4 Condizioni di riservatezza

L'Autorità richiede tassativamente che sia mantenuta l'assoluta riservatezza su tutte le informazioni di cui l'aggiudicatario (e ogni risorsa del gruppo di lavoro) viene in possesso per lo svolgimento degli adempimenti contrattuali.

Il Fornitore è tenuto a utilizzare i dati forniti solo ed esclusivamente per le finalità previste dal contratto e dovrà procedere alla eliminazione dei dati al termine del contratto.

Il Fornitore deve implementare proprie procedure per tutelare la riservatezza dei dati utilizzati nel corso della fornitura e darne evidenza all'Autorità.

Il Fornitore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne fatti, informazioni e documenti riguardanti l'appalto in questione e ad astenersi dal pubblicare articoli e divulgare informazioni su quanto fosse venuto a conoscenza per causa del servizio in questione, salvo esplicito benestare scritto dell'Autorità.

Eventuali dati personali rientranti nella documentazione fornita dall'Autorità all'aggiudicatario devono essere trattati in conformità alla normativa europea e nazionale di protezione dei dati personali.

In tal senso vedasi le disposizioni di cui all'art. 17 del Disciplinare di affidamento.